



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 – 10 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 09 novembre 2022

09.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig. Panuccio Domenico

Sig. Carrozza Vincenzo

Sig. Modafferi Demetrio Vincenzo

Sig. Di Garbo Massimiliano

Sig. Ziino Diego Davide

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 21.22.23 ricevuto in data 10 ottobre 2022, nei confronti di *PANUCCIO DOMENICO, CARROZZA VINCENZO, MODAFFERI DEMETRIO VINCENZO, DI GARBO MASSIMILIANO, ZIINO DIEGO DAVIDE*: per aver, in concorso, nelle rispettive qualità di Presidente del CT FIPAV Reggio Calabria, il primo e di Consiglieri del medesimo Comitato, gli altri, adottato in data 24/2/2022 la delibera consiliare n. 3 con la quale veniva disposta la cancellazione di un numero assai rilevante di crediti iscritti a bilancio senza che, precedentemente e tempestivamente, fosse stata adottata ogni utile iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva di ogni singolo credito e senza avere adeguatamente motivato le ragioni, alla luce delle tempestive azioni intraprese, della asserita inesigibilità ovvero della non convenienza economica delle azioni di recupero, omettendo, anche, di darne dettagliatamente conto agli Organi Federali Centrali, documentando le iniziative intraprese.



In violazione degli artt.16 e 51 Statuto FIPAV, 12 Reg. Amministrazione e Contabilità, 20 e 21 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giurisdizionale.

Contestata l'aggravante di cui alla lettera A dell'art 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento veniva inizialmente chiamato all'udienza del 2 Novembre 2022 alla quale, in collegamento da remoto, risultavano presenti il procuratore federale avvocato Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Gerardo Spaltro per gli incolpati nonché il sig. Panuccio Domenico, il sig. Ziino Diego Davide ed il sig. Demetrio Modafferi.

In quella sede il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo la declaratoria di responsabilità disciplinare per gli incolpati e la sanzione di mesi cinque ciascuno di sospensione.

La difesa degli incolpati, come già evidenziato nella memoria inviata, aveva chiarito come alla chiusura del bilancio 2021 ci fosse stata la necessità di "sistemare alcune posizioni di credito in quanto in saldo negativo".

Poiché nella contabilità risultavano crediti della vecchia gestione, in parte neanche riportati nel verbale di consegne, con la deliberazione n.3 del 24/02/2022, erano stati elencati i crediti con a margine le motivazioni della non esigibilità degli stessi. L'Avv. Spaltro aveva poi precisato che con la delibera adottata non era stata effettuata alcuna operazione di cancellazione di crediti dal bilancio ma era stata solo richiesta la motivata cancellazione, per poi rimettere il tutto alla Segreteria Generale; chiarificatoria, a suo dire, era la mail inviata il 25/03/2022 dalla federazione nella persona di Silvia Governatori nella quale si leggeva che, trattandosi di molte cancellazioni, ci si riservava di effettuarle nel 2022 dopo ulteriori analisi e che quindi il comitato avrebbe dovuto approvare senza le richieste cancellazioni.

Aveva proseguito la difesa, ricordando come il CT di Reggio Calabria fosse stato commissariato per gravissime irregolarità gestionali e che, all'esito di tale commissariamento, era stato nominato il nuovo Consiglio il quale aveva ereditato dal precedente una situazione contabile carente e caotica. In tale contesto il Consiglio, in adempimento dei propri doveri, si era attivato per riportare il CT alla regolarità gestionale avendo anche cercato per le vie brevi di recuperare i crediti inseriti in bilancio convocando i Presidenti delle società, ma che nessun'altra azione era stata possibile.



Anche il sig. Ziino aveva trasmesso memoria alla procura con la quale si affermava che la richiesta di eliminazione di alcuni debiti ed alcuni crediti presenti nel bilancio del Comitato Territoriale di RC era intervenuta a seguito di esplicita richiesta da parte della sede amministrativa centrale di Roma, Responsabile Area Amministrazione, di sistemare alcune poste di bilancio a credito con importo negativo. Per tale motivo l'inculpato, che riveste anche la carica di revisore dei conti, aveva inviato la Relazione con il suo parere favorevole alla futura cancellazione di tali poste dal bilancio.

La sede centrale di Roma era pertanto a conoscenza di quanto sarebbe stato deciso.

In ogni caso, precisava l'inculpato, che gli importi cancellati erano esigui; negava infine di aver dato un parere favorevole ad alcuna operazione di cancellazione immediata delle poste contabili.

Il sig. Panuccio aveva reso dichiarazioni spontanee e, nel riportarsi a quanto già dedotto dal proprio difensore, aveva rilevato come all'atto della presa in carico degli atti del Comitato, a seguito della sua elezione, la situazione contabile fosse confusa e mancante di documenti e riscontri in particolare sulla situazione debitoria delle società. In quella sede aveva dichiarato comunque di essere lui l'artefice della decisione del consiglio avendo indotto la votazione degli altri consiglieri che nulla sapevano di quanto si andava deliberare.

Il sig. Ziino, anche nella sua qualità di revisore dei conti, precisava che essendo chiaro che i crediti non fossero esigibili, al fine di redigere un bilancio attendibile ed anche a seguito di pareri chiesti ad altri consulenti, aveva redatto la sua relazione, conforme a quanto deliberato dal consiglio.

Il Tribunale, all'esito della discussione in camera di consiglio, vista la reiterazione delle richieste istruttorie articolate dal legale degli incolpati, disponeva il rinvio della discussione all'udienza del 9 novembre 2022 per l'audizione del teste indicato Sig. Luciano Cecchi.

All'udienza di rinvio risultavano presenti in modalità videoconferenza, il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Spaltro nonché il sig. Panuccio Domenico, il sig. Vincenzo Carrozza ed il sig. Demetrio Modafferi. Risultava collegato anche il testimone sig. Luciano Cecchi il quale rispondeva alle domande formulate.

Le parti quindi si riportavano a quanto già richiesto e dedotto alla precedente udienza ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per poi, al termine, leggere il dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La delibera consiliare n. 3 del 24/2/2022 CT FIPAV Reggio Calabria ha disposto di “aggiornare la situazione dei crediti e debiti riportati in bilancio” ed a tale decisione seguiva il dettagliato elenco della situazione contabile.

Non vi è dubbio che tale delibera, che come tutte le altre è immediatamente esecutiva, ha disposto l’aggiornamento della situazione debitoria e pertanto a nulla valgono i tentativi di scaricare proprie responsabilità sulla conoscenza degli organi centrali per quanto si andava a fare. L’azione di per sé illecita si concreta infatti nell’aver deliberato la soppressione dei debiti, senza alcun riscontro oggettivo ed in particolare senza aver effettuato quanto necessario per la riscossione coattiva.

Sul punto appare chiara la disciplina dettata dal Regolamento amministrazione e contabilità che all’art. 12 n. 8 così recita:

“I crediti possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l’importo da recuperare o vi siano stati già pignoramenti con esito negativo”.

Tale procedura vale anche per i comitati territoriali.

Il riferimento al fatto che i crediti derivassero da precedenti gestioni o che alcuni importi da recuperare fossero esigui non può giustificare l’azione compiuta, anche per la rilevanza economica rispetto al bilancio del comitato, di alcuni di quei crediti.

Il testimone Cecchi ha riferito della confusione nella contabilità che il comitato avrebbe ereditato; ha altresì precisato che nel corso del commissariamento iniziato a seguito della delibera del Consiglio Federale del 3 Febbraio 2012, nella sua funzione di commissario, era stato redatto un elenco delle posizioni debitorie che non corrispondeva a quanto comunicato dal precedente Presidente; ha poi dichiarato che tale elenco è stato da lui consegnato, in qualità di commissario nominato dal Consiglio federale, al Presidente Gatto, successivamente nominato, ma che questi non l’aveva a sua volta consegnato all’attuale Presidente Panuccio.

Il testimone ha poi dichiarato che per la cancellazione dei crediti e debiti, secondo le nuove regole, va chiesta prima l’autorizzazione all’Ufficio che si occupa della contabilità territoriale.

Per tale ultimo aspetto va rilevato, per quanto sopra detto, come distinte sono le operazioni contabili. Il Comitato infatti ha deliberato la soppressione dei crediti e quindi



ha “rinunciato” alla loro esazione. Tale decisione, di per sé, è esecutiva e va a chiudere il bilancio del comitato. La successiva azione degli organi centrali non va ad annullare quanto definitivamente deliberato dal Consiglio.

In ogni caso sia quanto dedotto dalla difesa che quanto riferito dal testimone, non possono essere circostanze tali da assurgere a scriminante di responsabilità. Il Comitato, sicuramente con un lodevole e difficile lavoro, ha potuto rintracciare la situazione creditoria e ricostruirla, tanto che nella delibera approvata vengono con dovizia indicate le singole voci recuperate o non più recuperabili.

Una volta individuati i crediti era invece obbligo del Comitato tentare il recupero anche giudiziale ed in caso negativo, provare l'avvenuta attività o l'effettiva inesigibilità. Neanche è poi chiarito come si sia arrivati a dichiarare l'antieconomicità del recupero visto che risultano importi anche di non modesto valore rispetto al totale del bilancio del comitato.

Per tale motivo non si poteva, come è stato fatto, giustificare l'inesigibilità per mancanza di documentazione o perché non scritti i crediti nel passaggio di consegne; una volta individuato il credito ed il soggetto, il tentativo di recupero andava comunque eseguito e solo in caso di esito negativo il comitato avrebbe potuto operare come ha fatto.

Lo stesso criterio vale per molti altri crediti cancellati.

Va poi valutato come alcuni crediti, dichiarati inesigibili al 2022, potevano essere recuperati sin dall'inizio dell'attività dell'attuale comitato risalente sempre al 2012 quando, ad esempio, le società debentrici erano ancora iscritte o alcuni soggetti tesserati.

Sia dalle difese articolate dal Presidente e dal revisore dei conti che da quanto emerge dai documenti, è stata del tutto omessa la necessaria attività disposta dall'art. 12 n. 8 regolamento contabilità.

Risulta inoltre come alla specifica richiesta del Segretario generale di ricevere una relazione dettagliata con l'indicazione delle azioni esperite per il recupero dei crediti, il Presidente del Comitato abbia risposto omettendo di fornire i richiesti chiarimenti, giustificando in parte con la mancata conoscenza della possibilità di agire in sede giudiziale per il recupero e con l'affidamento che era stato da lui fatto alla relazione del revisore dei conti.

Per quanto riguarda le responsabilità di tutti gli incolpati appare indubbio che la funzione di Presidente impone un preventivo controllo su quanto si va a proporre all'assemblea;



inoltre il Presidente Panuccio all'udienza non solo si è assunto la responsabilità di quanto accaduto (elemento non sufficiente a sollevare gli altri componenti), ma ha dichiarato di aver rassicurato i consiglieri poiché l'azione era in regola con i regolamenti, anche per quanto contenuto nella relazione del revisore dei conti.

I partecipanti all'assemblea, come confermato in udienza dal Presidente, hanno quindi fatto affidamento sulle relazioni del presidente e del revisore dei conti anche per quanto riguarda il rispetto del regolamento contabilità.

Per quanto sopra i consiglieri, Carrozza Vincenzo, Modafferi Demetrio Vincenzo, Di Garbo Massimiliano, sono esenti da ogni responsabilità essendo stati indotti in errore anche dalla documentazione prodotta.

Lo stesso non può dirsi per il consigliere Ziino Diego Davide che, oltre ad aver votato favorevolmente sulla stessa sua relazione, era anche il revisore dei conti e quindi, con la sua relazione, ha contribuito alle decisioni contestate.

Appare invece sussistere la contestata aggravante poiché l'azione, ovvero l'omissione, posta in essere dagli incolpati sanzionati, è in violazione dei doveri conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del Comitato.

Il Tribunale, in relazione alle omissioni di gestioni precedenti lamentate dalle difese delle parti incolpate, alla documentazione prodotta e per quanto riferito dal testimone, ritiene sia opportuno inviare gli atti alla procura federale per l'accertamento di eventuali responsabilità pregresse

PQM

Il Tribunale delibera le seguenti sanzioni:

- 1) Sig. Panuccio Domenico sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.

- 2) Sig. Ziino Diego Davide sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.
Dispone invece il non luogo a sanzione nei confronti dei consiglieri tesserati sig. Carrozza Vincenzo, sig. Modafferi Demetrio Vincenzo e del sig. Di Garbo Massimiliano.

Così deciso in Roma il 9 Novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 novembre 2022